

ASSOCIAZIONE IMPEGNO CULTURALE

(A.I.C.)

STATUTO

Art.1 – COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Per iniziativa di un gruppo di cittadini è liberamente costituita, conformemente alla Carta costituzionale e al D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., un'Associazione di volontariato laica, democratica, apolitica, apartitica, aconfessionale, con la denominazione di Associazione Impegno Culturale (A.I.C.). L'A.I.C. elegge la propria sede legale, a tempo indeterminato, a Sale (Alessandria), in via Giordano Bruno, 13.

Art.2 – FINALITÀ

L'A.I.C., senza scopo di lucro e ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge i seguenti obiettivi:

- 1) la promozione della persona tramite la cultura;
- 2) la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, ed in particolare dei giovani, verso i valori della cultura e di tutte le sue manifestazioni;
- 3) l'attuazione di progetti culturali concreti che coinvolgano tutte le componenti del nostro paese, comprese quelle giovanili;
- 4) la valorizzazione delle risorse culturali e di tutte le forme ed espressioni artistiche presenti in loco.

Art. 3 – ATTIVITÀ

Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'A.I.C. si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

Nello specifico, l'A.I.C. intende promuovere:

- 1) l'attivazione di corsi di istruzione e di educazione permanente e di laboratori rivolti in particolare agli adulti - senza distinzione di età, di sesso, di grado d'istruzione, di orientamento politico, di religione - denominati "Ra Carsèra" (solco, segno, traccia);
- 2) l'organizzazione di convegni, conferenze, rassegne, concorsi inerenti alla storia, alla vita, alle tradizioni e all'economia di Sale in senso lato, o su temi di attualità e di accrescimento del patrimonio delle conoscenze personali di ciascuno;
- 3) la realizzazione di pubblicazioni, di attività divulgative ed espositive, concertistiche, teatrali, e di valorizzazione delle ricchezze naturali, storiche, artistiche che ci circondano;
- 4) l'organizzazione di viaggi di istruzione e di visite guidate, di uno o più giorni, in Italia e all'estero, come occasione di incontro con realtà culturali più ampie e differenti da quella locale;
- 5) l'istituzione di premi e borse di studio per incentivare e sostenere ricerche sulla storia, sull'economia, sulla vita salese;
- 6) la collaborazione più ampia con le scuole e con Enti e Associazioni che perseguono analoghe finalità.

Le iniziative dell'A.I.C. si svolgono a favore di terzi principalmente tramite le prestazioni fornite dai propri soci volontari in modo personale, spontaneo, e gratuito.

Art.4 – ORGANIZZAZIONE

Sono Organi dell'A.I.C.:

- 1) l'Assemblea dei soci volontari e degli aderenti;
- 2) il Consiglio direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Vicepresidente;

- 5) il Segretario;
- 6) il Tesoriere;
- 7) il Collegio dei probiviri.

Art.5 – I SOCI

Possono iscriversi all'A.I.C., a diverso titolo, tutti i cittadini maggiorenni che condividano le finalità dell'Associazione.

Al momento dell'iscrizione i richiedenti devono optare fra l'essere:

- a) **soci volontari**, che versano la quota annuale per loro stabilita dal Consiglio direttivo e si impegnano in prima persona all'organizzazione e alla realizzazione delle iniziative dell'Associazione; essi devono essere sempre; il mancato raggiungimento di tale numero comporta lo scioglimento dell'associazione;
- b) **aderenti**, che versano la quota annuale per loro stabilita dal Consiglio direttivo e non assumono incarichi organizzativi e operativi diretti, ma si impegnano a partecipare con assiduità come fruitori ai corsi, ai laboratori e a tutte le attività promosse dall'A.I.C.

L'iscrizione all'A.I.C. come soci volontari o come aderenti è a tempo indeterminato, ma deve essere confermata annualmente con il versamento della quota stabilita dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo può designare, scegliendo fra persone particolarmente meritevoli per professionalità, competenze, servizi resi all'Associazione o al paese di Sale, uno o più **soci onorari**, i quali non versano quota sociale e non hanno diritto di voto nelle assemblee.

L'iscrizione all'A.I.C. come socio volontario o come aderente comporta l'accettazione del presente Statuto, ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato al presidente dell'Associazione. Il presidente comunica agli interessati l'ammissione o il rigetto della domanda e, tramite il segretario, cura l'annotazione dei nuovi volontari e aderenti nel libro soci. Avverso il rigetto della domanda di ammissione, sempre motivato, è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Consiglio direttivo, il quale deve decidere al riguardo entro i successivi 30 giorni.

I soci volontari e gli aderenti hanno diritto di:

- 1) ricevere informazioni e partecipare a tutte le attività promosse dall'A.I.C.;
- 2) eleggere gli organi sociali e essere eletti negli stessi;
- 3) esprimere il proprio voto, di persona o per delega, nel corso delle assemblee ordinarie o straordinarie;
- 4) consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

Essi sono tenuti a:

- 1) rispettare e osservare lo Statuto dell'Associazione;
- 2) mantenere sempre un comportamento corretto;
- 3) partecipare, attivamente o come fruitori, alle iniziative promosse dall'Associazione;
- 4) versare al momento dell'iscrizione, e successivamente ogni anno, la quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo.

I soci volontari e gli aderenti cessano di appartenere all'Associazione:

- 1) per dimissioni volontarie comunicate per iscritto al presidente;
- 2) per mancato versamento della quota annuale;
- 3) per comportamenti non compatibili con i Codici civile e penale, con il presente Statuto e con le comuni regole della convivenza, sentito il parere obbligatorio e vincolante del Collegio dei probiviri.

L'attività dei soci volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'A.I.C. le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Ogni forma di rapporto economico con l'A.I.C. derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio volontario.

L'A.I.C. ha l'obbligo di assicurare i propri soci volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i. I soci volontari assicurati sono iscritti, a cura del segretario, sull'apposito registro.

Art.6 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI VOLONTARI E DEGLI ADERENTI

L'assemblea è formata dai Soci volontari e dagli aderenti in regola con il versamento delle quote sociali. Essa si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, una volta all'anno, entro il

mezzo di febbraio. Ciascun associato dispone del voto singolo e, oltre al proprio voto, può esprimere fino a quattro voti per delega scritta di altri associati assenti.

L'assemblea ordinaria è presieduta dal presidente o, in caso di sua indisponibilità, dal vicepresidente, e:

- 1) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 117/2017;
- 2) discute e approva il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;
- 3) discute e approva il bilancio di previsione per l'anno corrente;
- 4) discute e approva il rendiconto delle attività svolte nell'anno trascorso;
- 5) discute e approva il programma delle attività proposte per l'anno appena avviato;
- 6) discute e approva gli argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo;
- 7) discute e decide su argomenti proposti dai presenti.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria, su convocazione del Presidente, e:

- 1) elegge tra i soci volontari e gli aderenti i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero, o li revoca;
- 2) elegge il Collegio dei Probiviri, o ne vota la decadenza;
- 3) elegge componenti del Consiglio direttivo o del Collegio dei probiviri in sostituzione di quelli a qualsiasi titolo cessati dalla loro carica;
- 4) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- 6) delibera sull'esclusione dei soci volontari, degli aderenti, dei soci onorari;
- 7) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- 8) approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- 9) delibera, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci volontari e degli aderenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio;
- 10) determina le modalità e il limite massimo dei rimborsi spese ai soci volontari.

L'Assemblea straordinaria si riunisce inoltre su richiesta del presidente o, in sua assenza, del vicepresidente in circostanze di rilevante interesse; su richiesta del Consiglio direttivo in circostanze di rilevante interesse; su richiesta di almeno un decimo dei soci volontari e degli aderenti in regola in circostanze di rilevante interesse.

La convocazione dell'Assemblea deve essere notificata ai soci – per iscritto, o a voce, o per telefono, o in forma telematica - con almeno cinque giorni di preavviso, e con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'orario.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati per delega la metà più uno dei soci volontari e degli aderenti in regola con il versamento della quota annuale; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal presidente, o in sua assenza dal vicepresidente del Consiglio direttivo, assistito dal segretario.

Le determinazioni dell'Assemblea sono assunte in seduta ordinaria con il voto della maggioranza semplice (la metà più uno) dei soci volontari e degli aderenti in regola presenti di persona o per delega; in seduta straordinaria, escluso il caso di cui al precedente punto 9), con il voto di una maggioranza qualificata (due terzi) dei soci volontari e degli aderenti in regola presenti di persona o per delega.

Oltre le Assemblee ordinarie e straordinarie, nel corso dell'anno sociale sono previste e auspicate frequenti riunioni informali dei soci volontari e degli aderenti, nelle quali discutere proposte da portare senza vincolo all'attenzione del Consiglio direttivo. Da questo punto di vista l'Assemblea è l'organismo propulsivo di tutte le iniziative dell'Associazione, ed il primo responsabile del conseguimento delle finalità che l'Associazione stessa si propone.

Le assemblee ordinarie, straordinarie e le riunioni informali dei soci volontari e degli aderenti possono tenersi con le modalità telematiche consentite dalle tecniche moderne.

Art.7 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto di sette consiglieri scelti fra i soci volontari e gli aderenti, eletti a maggioranza qualificata dall'Assemblea in una seduta straordinaria appositamente convocata. Tutti i soci

volontari e gli aderenti in regola possono essere eletti a far parte del Consiglio direttivo. Gli aderenti, se eletti, sono automaticamente iscritti fra i soci volontari.

Il Consiglio direttivo elegge al proprio interno, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere. Esso rimane in carica tre anni, e nel triennio può continuare ad operare validamente anche se il numero dei suoi membri rimane inferiore a sette ma superiore a tre, procedendo in tal caso, se occorre, all'elezione di un nuovo presidente, o vicepresidente, o segretario, o tesoriere. Decade invece se i suoi membri restano meno di quattro.

All'inizio di ogni anno sociale, e comunque entro il mese di febbraio, il Consiglio direttivo, tenendo conto anche delle proposte dei soci volontari e degli aderenti, presenta all'Assemblea un programma di attività per l'anno entrante, e stabilisce la quota sociale annuale di iscrizione all'Associazione.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogni volta che le esigenze operative lo richiedano, e promuove il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione delle iniziative deliberate o comunque proposte dall'Assemblea dei soci volontari e degli aderenti. Dei risultati raggiunti il Consiglio dà relazione all'Assemblea nella riunione ordinaria annuale immediatamente successiva.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando sono presenti almeno la metà più uno dei membri in carica.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente.

I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili. In caso di questioni al riguardo, si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'A.I.C., entro il massimo stabilito dall'assemblea dei soci volontari e degli aderenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma precedente avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo può riunirsi con le modalità telematiche consentite dalle tecniche moderne.

Art.8 – IL PRESIDENTE

Il presidente è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio direttivo al proprio interno. Egli rappresenta legalmente l'Associazione, e provvede a:

- 1) convocare, con almeno cinque giorni di preavviso, le riunioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea dei soci volontari e degli aderenti;
- 2) convocare, con almeno due giorni di preavviso, le riunioni del Consiglio direttivo;
- 3) promuovere e coordinare l'attività dell'Associazione e del Consiglio direttivo;
- 4) curare gli adempimenti previsti dalle leggi e l'attuazione delle delibere del Consiglio direttivo;
- 5) intrattenere rapporti con il Comune di Sale, con gli Enti pubblici e con le altre Associazioni;
- 6) sottoscrivere le reversali di incasso e i mandati di spesa per conto dell'Associazione, o delegare ad altri componenti il Consiglio direttivo tali compiti;
- 7) sottoscrivere, insieme al segretario, i verbali dell'Assemblea dei soci volontari e degli aderenti e del Consiglio direttivo;
- 8) adottare provvedimenti d'urgenza, convocando contestualmente il Consiglio direttivo per la convalida degli stessi.

Art.9 – IL VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio direttivo al proprio interno. Egli collabora con il presidente nello svolgimento dei compiti a quest'ultimo assegnati dallo Statuto. Lo sostituisce a ogni effetto in caso di temporaneo impedimento.

Art.10 – IL SEGRETARIO

Il segretario è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio direttivo al proprio interno. Egli, attenendosi alle indicazioni del presidente, si occupa di:

- 1) provvedere al disbrigo della corrispondenza;
- 2) curare la conservazione degli atti d'archivio;
- 3) tenere aggiornato il libro dei soci volontari e degli aderenti;
- 4) tenere aggiornato il registro degli assicurati;
- 5) redigere su apposito libro, e sottoscrivere insieme al presidente, i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo;
- 6) redigere su apposito libro, e sottoscrivere insieme al presidente, i verbali delle riunioni dell'Assemblea dei soci volontari e degli aderenti;
- 7) notificare agli interessati le convocazioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci volontari e degli aderenti.

Art.11 – IL TESORIERE

Il tesoriere è eletto a maggioranza semplice dal Consiglio direttivo al proprio interno. Egli, su delega e attenendosi alle indicazioni del presidente e del Consiglio direttivo, procede a:

- 1) predisporre il bilancio preventivo annuale e quello delle singole iniziative dell'Associazione, avendo cura che in nessun caso gli impegni di spesa eccedano le disponibilità di bilancio;
- 2) redigere il bilancio consuntivo annuale;
- 3) compilare e tenere aggiornato un giornale di cassa dal quale risultino tutte le entrate e le spese dell'Associazione, nonché il relativo saldo;
- 4) sottoscrivere, su delega del presidente, le reversali di incasso ed i mandati di spesa per conto dell'Associazione;
- 5) archiviare per almeno un triennio le pezze giustificative di incassi e spese;
- 6) intrattenere rapporti con il Comune di Sale, con Enti, Banche e Sponsor al fine di ottenere contributi;
- 7) riferire all'Assemblea annuale dei soci volontari e degli aderenti sulla situazione finanziaria dell'Associazione.

Art. 12 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei probiviri si compone di tre membri eletti a maggioranza qualificata (due terzi dei presenti) dall'Assemblea dei soci volontari e degli aderenti in regola. Gli aderenti, se eletti, sono automaticamente iscritti fra i soci volontari. I membri del Collegio dei probiviri durano in carica tre anni, e sono rieleggibili.

Il Collegio dei probiviri esprime parere obbligatorio e vincolante:

- 1) sulle controversie per qualunque motivo insorte all'interno dell'Associazione;
- 2) sulla dichiarazione di decadenza dei soci volontari e degli aderenti per indegnità.

Art.13 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'A.I.C. è costituito da:

- 1) beni immobili e beni mobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- 2) quote sociali versate annualmente dai soci volontari e dagli aderenti;
- 3) eventuali proventi derivanti dalle attività promosse;
- 4) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione,
- 5) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'A.I.C. trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative annuali e contributi versati dai soci volontari e dagli aderenti;
- 2) contributi del Comune di Sale, di Enti pubblici, di Banche;
- 3) contributi e donazioni di sponsor e di privati;
- 4) attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i.

L'anno sociale dell'A.I.C. ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno. Entro la fine del febbraio successivo, il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i., e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci volontari e degli aderenti.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'A.I.C. a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 14 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'A.I.C. con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci volontari e degli aderenti. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'A.I.C., il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta che l'A.I.C. è tenuta a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata r/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'operatività del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 15 – DISPOSIZIONE FINALE

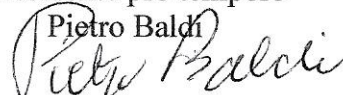
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano in quanto applicabili le disposizioni del Codice civile, del D.lgs 117/2017 e s.m.i., dei relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Sale, 16 ottobre 2020

ASSOCIAZIONE IMPEGNO CULTURALE

Il presidente pro tempore

Pietro Baldi



**ASSOCIAZIONE
IMPEGNO CULTURALE**
Via G. Bruno 13
15045 SALE (AL)
C/F 94016710066

Allegato 5
All'atto Reg.to
22-10-20
583 Serie 3

